Mariano

016 23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCA RAMACCI	- Presidente	Sent. n. sez. 1464/2022
ALDO ACETO	Relatore -	UP - 22/09/2022
LUCA SEMERARO		R.G.N. 43734/2021
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO		
MARIA CRISTINA AMOROSO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis)

avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

dita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.II sig. (omissis) ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/03/2021 della Corte di appello di Perugia che, accogliendo l'appello del Procuratore generale, ha applicato nei suoi confronti le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale durante la pena, quale conseguenza della condanna alla pena principale di sei anni di reclusione e 26.000,00 euro di multa irrogata con sentenza del 23/09/2019 del Tribunale di Perugia per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (concorso nella detenzione illecita, a fine di cessione a terzi, di gr. 336,63 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di gr. 14,58 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, dalle quali erano ricavabili, rispettivamente, 2.244 dosi singole di cocaina e 583 dosi singole di marijuana).

1.1.Con il primo motivo denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27, Cost., nella parte in cui la norma prevede la applicazione automatica della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna a pena superiore a cinque anni di reclusione senza che il giudice possa valutarne la natura sproporzionata per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto.

1.2.Con il secondo motivo denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27, Cost., nella parte in cui prevede la applicazione automatica della pena accessoria della interdizione legale e della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di condanna a pena superiore a cinque anni di reclusione.

1.3.Con memorie del 20 e del 26 aprile 2022 il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni a fondamento del proprio ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è infondato.

3.Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta.

3.1.11 Requirente cita, a sostegno, Sez.1, n. 20702 del 16/06/2020, Sala, Rv. 279376 - 01, secondo cui «è *ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto, come unico motivo, la riproposizione di una questione di legittimità costituzionale dichiarata manifestamente infondata o priva di rilevanza in sede di*

merito». Tale principio affonda le proprie radici in risalenti pronunce che avevano dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si prospetta esclusivamente, e per la prima volta, una questione di legittimità costituzionale (Sez. 5, n. 5082 del 12/03/1997, Losacco, Rv. 208150 - 01) e ciò sul rilievo che, poiché la questione di legittimità costituzionale di una norma ha carattere pregiudiziale, in difetto di una valida impugnativa del capo e del punto della decisione regolati da quella norma, che già il giudice di merito abbia ritenuto pienamente conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento statuale, il giudice di legittimità non può neppure considerarsi investito della questione (Sez. 1, n. 5334 del 29/09/1997, Messina, Rv. 208976 - 01; Sez. 1, n. 46334 del 04/11/2003, Penati, Rv. 226692 - 01; Sez. 1, n. 543 del 07/12/2004, dep. 2005, Zambara, Rv. 230809 - 01; Sez. 1, n. 45311 del 06/11/2008, Santangelo, Rv. 242338 - 01). Sarebbe dunque precluso al ricorrente porre in questa sede una questione di legittimità costituzionale non devoluta con l'impugnazione dello specifico capo o punto della sentenza di primo grado cui detta questione si correla.

3.2.Un diverso indirizzo sostiene, invece, l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza (Sez. 6, n. 37796 del 08/04/2020, Romano, Rv. 280961 - 01; Sez. 1, n. 45511 dell'11/11/2009, Papandrea, Rv. 245509 - 01; Sez. 1, n. 409 del 10/12/2008, dep. 2009, Sardelli, Rv. 242456 - 01; Sez. 3, n. 35375 del 24/05/2007, Bortone, Rv. 237401 - 01). La matrice di tale indirizzo risale a Sez. U, n. 2958 del 24/03/1984, Galli, Rv. 163410 - 01, secondo cui il ricorso per cassazione, come tutte le impugnazioni, tende ad ottenere un risultato più favorevole rispetto alla situazione prevista dalla sentenza; sicché la doglianza, incentrata unicamente su questioni di legittimità costituzionale d'una norma, a tale risultato si correla mediante la rimozione della norma impugnata.

3.3.Anche allora, la tesi (all'epoca maggioritaria) della inammissibilità del ricorso si basava sul seguente argomento: il *«carattere incidentale anzi pregiudiziale della questione di legittimità costituzionale e del relativo procedimento, che (...) sottintende un rapporto strumentale tra la sua soluzione e quella relativa alla dipendente questione di merito, ed esclude, in conseguenza, la possibilità di un'autonoma impugnativa in cassazione, non solo per motivi formali attinenti all'estraneità della sua proposizione ai casi tassativi di ricorso previsti dalla legge, ma anche per ragioni sostanziali inerenti al difetto di rilevanza di essa, in mancanza di contemporanea impugnativa del capo o del*

punto della sentenza regolato dalla norma giuridica di riferimento». E tuttavia, osservavano le Sez. U, Galli, *«la soluzione appare troppo drastica e formalistica, chiusa in un rigore dialettico, che, se appaga gli iniziati, è tuttavia lontana dalla comprensione e dalle esigenze degli utenti della giustizia, al cui servizio pur essa è amministrata, e si distacca inoltre da quell'indirizzo liberaleggiante che da tempo aleggia nella giurisprudenza nell'interpretazione delle norme del processo penale e dei processi similari (di sicurezza di prevenzione e di sorveglianza)».* Sicché, annotavano, l'ammissibilità del ricorso può essere affermata seguendo un percorso, già all'epoca, fatto proprio anche dalle Sezioni unite civili della Corte, e cioè ritenendo *«l'implicito coinvolgimento della questione di merito nella eccezione di illegittimità costituzionale riguardante la norma giuridica di riferimento»* e, dunque, *«in base a ragioni di ordine pratico, più che strettamente giuridico. È indubbio infatti che la impugnazione, quale contestazione formale del provvedimento del giudice e strumento di dilazione della sua efficacia esecutiva, ha come propria funzione istituzionale, come sua intrinseca tendenza finalistica il raggiungimento di un risultato di giustizia più favorevole di quello conseguito con la sentenza impugnata, prevalendo la prima delle predette sue caratteristiche sulla seconda, la quale ne costituisce quasi un effetto secondario, stante la coincidenza, almeno quanto alle sentenze di condanna, tra esecutività ed irrevocabilità del provvedimento. Ed allora, se questa è la funzione tipica dell'impugnazione, in coerenza con le finalità eminentemente pratiche del processo, è evidente che, se la "riproposizione della questione (di legittimità costituzionale) isolatamente considerata è inammissibile", "tuttavia deve sempre presumersi, in forza (del rapporto di) strumentalità (con la controversia di merito) che tale questione (di legittimità) sia stata dedotta, sia pure in maniera implicita, come mezzo al fine di conseguire l'esito favorevole (del processo), rimuovendo la norma che vi si frappone" (Sezioni Unite Civili, 11.3.82, 4973, m. 422944), e che quindi l'impugnazione investa sostanzialmente sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica attaccata di incostituzionalità».*

3.4.11 caso di specie, però, è diverso.

3.5.11 Tribunale, infatti, aveva omesso di pronunciare sulle pene accessorie laddove l'appello del pubblico ministero riguardava esclusivamente la mancata applicazione della (pur contestata) recidiva. Nè, del resto, il ricorrente avrebbe potuto interloquire, in assenza di una pronuncia in tal senso e per conseguente difetto di rilevanza, sulla questione di legittimità costituzionale di una norma non applicata in primo grado. La Corte di appello ha, infatti, rigettato l'impugnazione del Procuratore generale ed ha applicato d'ufficio le pene accessorie sopra indicate benché estranee al tema devoluto (su tale possibilità, Sez. U, n. 8411

del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210979 - 01, secondo cui, poiché l'art. 597, terzo comma, cod. proc. pen., non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero; nello stesso senso, *ex multis,* Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Santese, Rv. 269864 - 01; Sez. 6, n. 31358 del 14/06/2011, Navarria, Rv. 250553 - 01; Sez. 3, n. 8381 del 22/01/2008, Valentini, Rv. 239283 - 01).

3.6.Dunque è solo con l'impugnazione della sentenza della Corte di appello che l'imputato è stato messo nella condizione di interloquire sulla legittimità costituzionale della norma sulla cui base sono state applicate le pene accessorie.

3.7.Di qui l'ammissibilità del ricorso per cassazione.

4.11 ricorso è dunque ammissibile ma, come detto, infondato.

4.1.La questione di legittimità costituzionale oggetto del primo motivo è manifestamente infondata.

4.2.11 ricorrente indica, di fatto, tre possibili scenari: a) l'eliminazione *"tout court"* dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici dal novero delle pene accessorie; b) l'eliminazione dell'automatismo applicativo della sua natura perpetua; c) l'eliminazione dell'automatismo applicativo della sua applicazione.

4.3.La prima soluzione, oltre a sconfinare in scelte che competono al legislatore, comporterebbe in ogni caso l'assurda conseguenza della sopravvivenza della sola interdizione temporanea dai pubblici uffici applicabile, però, anche in caso di condanne a pene di gran lunga superiori alla durata massima della pena accessoria stessa (cinque anni), con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. (la stessa durata quinquennale sarebbe applicabile anche a reati gravissimi e, oltretutto, anche nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza).

4.4.La seconda soluzione determinerebbe la convivenza dell'interdizione temporanea dei pubblici uffici con un'interdizione "tendenzialmente" perpetua ma sostanzialmente temporanea la cui durata dovrebbe essere stabilita volta per volta dal giudice, applicando, secondo il ricorrente, i criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., in assenza, però, della predeterminazione di un minimo e di un massimo di durata della pena stessa (a meno di ritenere applicabile l'art. 37 cod. pen., ciò che però reintrodurrebbe quell'automatismo censurato dal ricorrente stesso; sul punto, Corte cost., sent. n. 222/2018, § 8.3).

4.5.In entrambi i casi si tratterebbe di scelte che appartengono alla discrezionalità del legislatore e che non sono rimodulabili dal giudice in base a norme in grado di sopperire al vuoto creato dall'eliminazione della norma censurata. Il Giudice delle leggi spiega che per consentire il suo intervento non è necessario che esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come *"tertium comparationis".* Essenziale, e sufficiente, è che il sistema nel suo complesso offra precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti - esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non "costituzionalmente obbligate" - che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla pronuncia (Corte cost., sent. n. 222/2018).

4.6.Del resto, la stessa Sez. 6, n. 37796 del 2020, Romano, cit., ampiamente richiamata dal ricorrente perché aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 317-bis cod. pen., nella versione precedente alle modifiche introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all'art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione, aveva espressamente affermato che *«[/]'ablazione della norma dal sistema sanzionatorio, tuttavia, non lascerebbe scoperta l'attuazione della funzione sanzionatoria e special-preventiva realizzata attraverso la previsione dell'art. 317-bis cod. pen., potendo trovare applicazione, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 319 cod. pen., le disposizioni generali, in materia di pene accessorie, degli artt. 29 e 31 cod. pen. (...) Secondo le regole generali la interdizione in perpetuo dai pubblici uffici troverebbe applicazione per il pubblico funzionario corrotto nelle ipotesi in cui sia stata inflitta una pena non inferiore a cinque anni di reclusione ovvero, in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. All'imputato, dunque, nel caso in esame, sarebbe applicabile l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell'art. 29 cod. pen.»* (la Corte costituzionale, con sentenza del 10/11-0^{2}/$_{1}$2/2021, ha dichiarato l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, non avendo la Corte di cassazione preso in considerazione *«il possibile venir meno, nell'ambito del patteggiamento, dell'automatismo nella applicazione della pena accessoria di cui all'art. 317-bis cod. pen., perché condizionante ogni valutazione sulla rigidità complessiva del meccanismo sanzionatorio censurato: l'ipotizzata discrezionalità nell'applicazione della pena accessoria, infatti, potrebbe comportare una diversa valutazione della disciplina, e dei suoi connessi effetti sul terreno della*

proporzionalità, incidendo sullo scrutinio di non manifesta infondatezza rimesso al giudice a quo»).

4.7.La terza soluzione presuppone l'irragionevolezza *tout court* dell'applicazione automatica della pena accessoria prevista dall'art. 20 cod. proc. pen., ma tale conclusione non è mai stata avallata, nella sua assolutezza, dalla Corte costituzionale.

4.8.Quando, per esempio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto (Corte cost., sent., n. 7/2013), la Corte costituzionale ha stigmatizzato l'irragionevolezza di una pena accessoria che incide su una potestà che coinvolge non soltanto il suo titolare ma anche, necessariamente, il figlio minore, di modo che può ritenersi giustificabile l'interruzione di quella relazione (sul piano giuridico se non naturalistico) solo in quanto essa si giustifichi proprio in funzione degli interessi del minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione (in senso del tutto analogo, si era espressa Corte cost., sent. n. 31/2012, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto).

4.9.Ancora, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente (Corte cost., sent. n. 22/2018), la Corte costituzionale ha osservato che la disposizione in questione ricollegava, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca del titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna può riguardare reati di diversa, se non addirittura di

lieve, entità e che, per di più, possono essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Ulteriore profilo di irragionevolezza, secondo il Giudice delle leggi, era ravvisabile nell'automatismo della "revoca" amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del "ritiro" della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione "può disporre", motivandola, "per un periodo non superiore a tre anni". Se è vero che le due misure operano su piani diversi e rispondono a diverse finalità, la contraddizione sta nel fatto che, mentre il giudice penale ha la "facoltà" di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il "dovere" di disporne la revoca.

4.10.La sentenza Corte cost. n. 222/2018, pure citata dal ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni, ha invece espressamente escluso dal *petítum* la questione dell'automatismo applicativo della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista dall'art. 216, u.c., r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare) quale conseguenza automatica della condanna per uno dei reati di bancarotta fraudolenta.

4.11.In ogni caso, venendo in rilievo la tenuta costituzionale dell'art. 20 cod. pen. (e non dell'art. 29 cod. pen., oggetto di censura), la questione non sarebbe confinata alla sola pena accessoria della interdizione (perpetua) dai pubblici uffici, ma a tutte, indistintamente le pene accessorie la cui applicazione non sia espressamente subordinata dal legislatore ad una valutazione del giudice.

4.12.In ogni caso, l'eliminazione dell'automatismo applicativo della pena accessoria presuppone un giudizio, di fatto, sulla gravità del reato e sulla natura sproporzionata della reazione sanzionatoria che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

5.Le considerazioni sin qui svolte determinano l'infondatezza anche del secondo motivo.

5.1.AI riguardo, peraltro, il Collegio condivide e ribadisce il principio già affermato da Sez. 1, n. 44170 del 22/10/2012, Scoppola, Rv. 253751 - 01, che, all'esito di ampia e articolata motivazione, ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 32 cod. pen., ove gli stessi prevedono che il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, è, durante la pena, in stato di interdizione legale, giacché, sotto il primo profilo, detta pena accessoria incide solo sulla possibilità di compimento di atti a contenuto patrimoniale e non confina quindi il condannato in una condizione, degradante e mortificante, di assoluto isolamento dal contesto sociale, e, sotto il secondo, lungi dall'essere oggetto di automatica applicazione, trova

giustificazione nell'accertamento di responsabilità per le violazioni più gravi e nelle legittime finalità di tutela dei terzi e del condannato.

5.2.Quanto alla sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, la Corte si limita a rilevare che: a) il ricorrente non deduce di essere genitore e, dunque, il concreto pregiudizio derivante dall'applicazione della pena accessoria in costanza di esecuzione della pena; b) la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non è automatica, riservando la legge al giudice di «disporre altrimenti».

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso ín Roma, il 22/09/2022.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Aldo Aceto — Luca maccí

2 fechtz ceA.

C,';',Z';C.ELi."

i 8 GEN 2023

IL FUN[redacted]ra Mariani